

Statuto dell'associazione "Comunità Internazionale di Psicoanalisi"

Art. 1. Costituzione

Ai sensi delle vigenti leggi è costituita l'associazione denominata "Comunità internazionale di psicoanalisi", d'ora in poi indicata con la sigla CIP.

Art 2. Sede

1. L'associazione ha sede in Milano. La modifica della sede non determina la variazione dello statuto.
2. La CIP potrà avere più sedi regionali, in Italia e all'estero, in base ad una decisione della sua Assemblea. Le relazioni fra il CIP e le sedi al di fuori del territorio italiano saranno regolate in base alle leggi dei singoli Paesi ed in base alle decisioni dell'Assemblea, che potranno essere riassunte in un Regolamento generale della CIP. Ciascuna sede regionale potrà avere un proprio regolamento, che dovrà essere approvato dall'Assemblea della CIP.

Art. 3. Durata

La durata dell'associazione è stabilita senza limitazioni di data, salvo quanto previsto nell'art. 19 del presente statuto.

Art. 4. Ordinamento interno

L'associazione è retta dal presente Statuto e dai Regolamenti che saranno approvati dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea.

Art 5. Oggetto e Scopo

1. La CIP ha il compito di promuovere la costituzione di un campo aperto di interconnessioni tra i saperi e le pratiche che abbiano come fondamento comune la teoria e la pratica della psicoanalisi.
2. La psicoanalisi, secondo la tradizione inaugurata da Sigmund Freud, è intesa come pratica discorsiva, la cui conoscenza effettiva è subordinata all'esperienza diretta e personale dei metodi che le sono propri.

La psicanalisi è una sola, anche se diverse sono state e sono le teorie che si fanno supporto della sua esperienza. Perciò nella CIP possono essere presenti riferimenti a diverse tradizioni teoriche, per esempio, oltre che a Freud, anche a Jung, Klein, Lacan ecc. La molteplicità dei punti di vista, in un'associazione, è una ricchezza che non bisogna sprecare in nome di una fedeltà opinabile ad un solo modello teorico.

3. Ciascun socio della CIP partecipa ai lavori dell'associazione a partire dalla singolare assunzione del compito analitico in relazione al proprio desiderio.

La CIP riconosce che solo in un contesto liberale - politico, economico e sociale - sia possibile esercitare la pratica analitica.

4. Freud ha dimostrato in numerosi scritti che il fine della psicoanalisi non è la *restitutio in pristinum*, tipica dell'approccio medico, ma il superamento delle *impasse* formative incontrate dall'individuo nella propria evoluzione soggettiva.

Freud non ha mai smesso di indicare come concausa di tali *impasse* la dimensione sociale e culturale in cui il soggetto è immerso.

Compito della CIP è porsi in termini critici nei confronti di quei meccanismi culturali e sociali che non tengano conto dell'istanza formativa, intesa come possibilità per il soggetto di reperirsi nell'atto che compie.

5. La CIP auspica venga chiarito, sul piano culturale, sociale, giuridico, il tema della formazione degli analisti, ritenendo necessario salvaguardare i criteri di trasmissibilità di un'esperienza soggettiva quale è la psicoanalisi.

6. La CIP si propone di mettere al lavoro i principi teorici della psicanalisi, in un confronto serrato e rigoroso con le emergenze contemporanee e s'impegna, contestualmente, a mantenere aperto il dibattito intorno a questi stessi principi favorendone una loro visione critica.

7. L'obiettivo della CIP consiste nel promuovere una modalità di lavoro comunitario, ovvero di costruzione e valorizzazione di ambiti di ricerca e confronto, quali: gruppi di studi, seminari, cicli di conferenze, mostre, eventi culturali e artistici, gruppi formativi, laboratori creativi e artistici, che abbiano come finalità lo sviluppo della conoscenza psicoanalitica.

Le sue attività potranno perciò essere destinate anche ai non associati.

8. Compito della CIP è intervenire, con gli strumenti che le sono propri, nelle problematiche inerenti al disagio psichico e sociale.

9. La CIP potrà occuparsi di temi di carattere sociale, culturale e politico a partire dalla constatazione che in questi ambiti vi sia sempre implicata la dimensione soggettiva, ambito d'elezione del sapere psicoanalitico.

La CIP potrà occuparsi anche delle problematiche delle minoranze culturali, linguistiche, religiose, legate all'identità di genere e alla disabilità, per contrastare tutte le forme di razzismo e di discriminazione culturale, religiosa e sessuale.

10. La CIP si prefigge di sviluppare analisi e lavori di ricerca dedicati alle trasformazioni intervenute nel corpo sociale e a livello culturale e politico che possono avere impatti significativi rispetto alla pratica analitica.

11. Al fine del raggiungimento degli scopi statutari, si auspica che i Soci della CIP collaborino annualmente ad almeno un Gruppo di ricerca.

12. La CIP pubblicherà una propria rivista e potrà avere anche altre iniziative editoriali, con i diversi mezzi di stampa e di diffusione web, tutte relative alla psicanalisi ed alle sue connessioni, privilegiando la produzione teorica dei suoi associati, o di quanti difendano le tesi teoriche che stanno alla base del presente statuto, oltre che dell'intera tradizione della psicanalisi

13. La CIP promuoverà anche la collaborazione e/o convenzione con enti locali, pubblici e privati, e con le Università.

14. La CIP potrà collaborare con altre associazioni che abbiano, in Italia e all'estero, delle finalità affini alle sue, non solo sul piano della psicanalisi, ma anche su quello artistico, culturale, informativo, giuridico, sociale e politico.

Art 6. Patrimonio ed entrate dell'associazione

1. Il patrimonio del CIP è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche, o dagli avanzi netti di gestione.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

1 – quote e contributi degli associati; b – eredità, donazioni e legati; c – eventuali contributi pubblici (dello Stato, previsti da programmi della U.E., delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche o private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari); d – entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

2 – proventi di servizi resi agli associati e a terzi (laddove previsti e approvati nel successivo Regolamento per lo svolgimento delle funzioni dell'Associazione da adottarsi previa approvazione dell'Assemblea degli Associati; f – erogazioni liberali degli associati e dei terzi; g – entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento

3. L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento annuale della quota, a meno che l'Assemblea non approvi dei versamenti una tantum da parte dei soci.

4. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

5. Le quote associative sono annualmente fissate dal Consiglio Direttivo e sono strettamente personali, non rivalutabili ed intrasmissibili, anche in caso di successione a causa di morte.

Art. 7. Fondatori e Soci dell'associazione

1. I Soci della CIP possono essere solo persone fisiche.

2. Sono Soci della CIP:

- i Soci fondatori;

- i Soci ordinari.

3. Sono soci fondatori le persone fisiche che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

4. Sono Soci ordinari le persone fisiche che sono interessate a partecipare alle attività dell'Associazione.

5. I Soci fondatori e i Soci ordinari dovranno depositare nella segreteria della CIP un proprio curriculum.

6. I curricula possono contenere anche un elenco delle pubblicazioni, degli insegnamenti svolti, della partecipazione a congressi ecc.

7. Tutti i Soci hanno diritto di voto e sono tenuti al versamento delle quote d'iscrizione e dei contributi fissati dal Consiglio Direttivo.

8. La qualifica di Socio si perde per il mancato pagamento della quota associativa o per gravi motivi di contrasto fra le attività svolte ed i principi di fondo dell'Associazione

Art. 8. Modalità di Adesione all'Associazione

1. Chi intende aderire alla CIP deve rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo, specificando di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e i Regolamenti, accludendo alla domanda il proprio curriculum.

2. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo, attenendosi al parere del Consiglio di Garanzia. La prima Assemblea dei Soci successiva a questa decisione dovrà però approvare questa esclusione. Nel caso che l'Assemblea la rifiuti, questa decisione comporta le dimissioni immediate sia del Consiglio di Garanzia sia del Consiglio Direttivo, e una loro immediata rielezione. L'esclusione ha effetto dalla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.

Art 9. Organi dell'Associazione Sono organi della CIP:

Sono organi della CIP:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell'Associazione;
- Il Vicepresidente;
- Il Consiglio di Garanzia;
- Il Comitato per l'Insegnamento e le Pubblicazioni;
- I Segretari delle Sedi regionali e/o territoriali allargate.

Art 10. L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci della CIP. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio), e del bilancio preventivo. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vicepresidente, del Tesoriere, del Segretario, del Consiglio di Garanzia, del Comitato per l'Insegnamento e le Pubblicazioni;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- approva tutti i regolamenti che potranno disciplinare lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
- La modalità per l'approvazione degli eventuali Segretari regionali verrà definita con il Regolamento per le funzioni dell'Associazione.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci o da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo, del Consiglio di Garanzia o del Comitato per l'Insegnamento e le Pubblicazioni.

3. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

4. Ciascun Socio ha diritto ad un voto. Ciascun Socio può intervenire all'assemblea personalmente o per il tramite di un altro Socio munito di delega scritta. Ciascun associato non può rappresentare più di due altri Soci.

5. L'avviso di convocazione, contenente la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno, deve essere affisso presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve esserne altresì contestualmente, data comunicazione via mail. In deroga, è consentita la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal Vicepresidente. Il Presidente, prima dell'inizio dell'assemblea, nomina il segretario dell'Assemblea stessa. Le delibere dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

7. L'assemblea ordinaria:

- elegge il Consiglio Direttivo, il Consiglio di Garanzia ed il Comitato per l'Insegnamento e le Pubblicazioni, determinando anche il numero dei componenti di questi organi dell'Associazione;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sulle direttive generali delle attività dell'associazione;
- decide sull'apertura o sulla chiusura delle Sedi regionali;
- approva gli eventuali regolamenti.

8. L'assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello Statuto, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci (metà dei soci più uno) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci; per lo scioglimento dell'Associazione non sono ammesse le deleghe;
- nomina i liquidatori.

Art 11. Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo dev'essere composto da almeno cinque Consiglieri, e deve avere sempre un numero dispari di componenti. Il numero dei Consiglieri sarà fissato di volta in volta dall'Assemblea. Tutti i Consiglieri vengono eletti ogni due anni dall'Assemblea generale, con la possibilità di essere riconfermati per un massimo di due mandati consecutivi nella stessa funzione. Dopo, dovrà intercorrere almeno un biennio prima di una eventuale rielezione.

2. Fanno necessariamente parte del Consiglio Direttivo il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e i rappresentanti delle sedi regionali, in Italia o all'estero, designati dalle Assemblee locali con gli stessi criteri e le stesse scadenze degli altri Consiglieri.

3. La carica dei Consiglieri scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I membri del Consiglio Direttivo rispondono all'Assemblea della loro attività secondo le norme sul mandato.

4. Se un Consigliere, per qualsiasi motivo, cessa dall'incarico, verrà sostituito nel corso della prima Assemblea che si svolgerà dopo la cessazione del suo incarico. Il Consigliere eletto resterà in carica, in questo caso, fino alla scadenza degli altri Consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

7. Il Presidente deve riunire il Consiglio Direttivo qualora ne facciano richiesta per iscritto, anche via fax o mail, almeno due terzi dei suoi membri. L'ordine del giorno è fissato dal Presidente o dai membri che ne hanno richiesto la convocazione. La convocazione è fatta con preavviso di almeno sette giorni, salvo il caso di convocazione urgente, nel qual caso è sufficiente il preavviso di un giorno.

8. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede dell'associazione. La carica di membro del Consiglio Direttivo è strettamente personale, per cui non è ammessa la rappresentanza per delega.

9. Il Consiglio Direttivo deve garantire l'articolazione dialettica delle attività della CIP nelle sue varie sedi. Il Consiglio Direttivo è investito dei seguenti compiti di massima:

- funzioni e attività di coordinamento, impulso e proposta per conseguire gli scopi statutari dell'Associazione;

- redazione del rendiconto o del bilancio d'esercizio; redazione relazione sulle attività dell'Associazione da sottoporre annualmente al giudizio dell'Assemblea dei soci;

- determinazione annuale della misura del contributo associativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Regolamento per lo svolgimento delle funzioni dell'Associazione specificherà la tipologia di attività da svolgere e la ricorrenza degli eventuali casi di straordinaria amministrazione. Spetta al Consiglio direttivo la redazione della proposta di Regolamento per lo svolgimento delle funzioni dell'Associazione che dovrà essere approvata dall'Assemblea dei soci.

10. Il Consiglio Direttivo non può delegare i propri poteri a nessuno dei suoi membri, congiuntamente o disgiuntamente.

11. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate e debitamente sostenute per lo svolgimento degli incarichi. Nel Regolamento dovranno essere previste la tipologia di spese che possono essere deliberate dal Consiglio direttivo (e il tetto massimo della loro entità) e

quelle che dovranno essere previamente autorizzate dall'Assemblea dei Soci. Tutte le spese sostenute con i fondi dell'Associazione dovranno essere rendicontate.

Art 12. Il Presidente

1. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. Egli è eletto ogni due anni dall'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei soci, presenti di persona o per delega. Nel caso che nelle prime tre votazioni non si raggiunga questa maggioranza, verrà eletto con la maggioranza assoluta, pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto. La carica di Presidente, come quelle degli altri Consiglieri, dura due anni e può rinnovarsi per una sola volta. Dopo dovrà intercorrere almeno un biennio prima di un'eventuale rielezione.

2. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche a Soci non facenti parte del Consiglio stesso.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 13. Il Consiglio di Garanzia

1. Il Consiglio di Garanzia è chiamato ad intervenire soprattutto sul piano teorico nelle eventuali controversie. Svolge una funzione di controllo circa il rispetto delle norme statutarie, da parte dei Soci e degli organi statuari. Ha il compito di dirimere le eventuali controversie che dovessero insorgere fra organi statuari, fra associati e fra soci e organismi sociali. Esprime parere nel caso previsto dall'art. 8, co. 3, di delibera del Consiglio direttivo di esclusione di associato, in presenza di gravi motivi.

2. Il Consiglio di Garanzia è composto da almeno cinque Soci designati dall'Assemblea tenendo conto della loro testimonianza nel campo della psicoanalisi. Essi restano in funzione due anni e possono essere rieletti una sola volta. Successivamente dovrà intercorrere almeno un biennio prima di una eventuale rielezione nella stessa funzione. Nel caso che uno di loro si dimetta, sarà sostituito nella prima Assemblea che si svolgerà successivamente alle sue dimissioni. Il Consigliere eletto resterà in carica, in questo caso, fino alla scadenza degli altri Consiglieri.

3. È compito del Consiglio di Garanzia stimolare la produzione teorica all'interno della comunità, esprimendo pareri inerenti ai temi cruciali connessi alla pratica psicanalitica.

Tali pareri potranno essere frutto di una decisione interna al Consiglio stesso o come risposta ad un quesito posto da un altro organo statuario o da un gruppo di soci o da un singolo socio.

4. I pareri espressi dal Consiglio di Garanzia dovranno tener conto della tradizione psicanalitica, della situazione contingente in cui sono enunciati, delle implicazioni che le posizioni espresse potranno determinare per il futuro della psicoanalisi.

5. Nel caso che Il Consiglio di Garanzia o lo stesso Consiglio direttivo lo ritengano opportuno, potrà essere richiesto a chi fa domanda di associarsi alla CIP, di avere uno o più colloqui con dei componenti del Consiglio di Garanzia.

6. Il Consiglio di Garanzia deciderà sempre con una maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
7. Gli interventi teorici del Consiglio di Garanzia potranno assumere una valenza pubblica, sia all'interno che all'esterno dell'associazione.

Articolo 14. Il Comitato per l'Insegnamento e le Pubblicazioni

1. Il Comitato per l'insegnamento e le Pubblicazioni si occupa di dare suggerimenti e pareri relativamente agli insegnamenti, ai seminari, ai gruppi di studio ecc. che si svolgono nella CIP.
2. Il Comitato fungerà anche da Comitato di Redazione della rivista della CIP, e seguirà, direttamente o indirettamente, anche tutte le altre pubblicazioni, cartacee o telematiche, dell'Associazione.
3. Il Comitato si occuperà inoltre dell'organizzazione dei Congressi annuali della CIP.
4. Il Comitato raccoglierà annualmente i risultati dei Gruppi di Ricerca della CIP e li renderà accessibili ai Soci, al fine di valorizzarne i contenuti e di promuoverne la diffusione.
5. Il Comitato è composto da almeno cinque Soci, a ciò designati dall'Assemblea, che restano in funzione due anni e possono essere rieletti per un mandato successivo. Dopo il secondo mandato dovrà intercorrere almeno un biennio prima di una eventuale rielezione nella stessa funzione. Nel caso che uno di loro si dimetta, sarà sostituito nella prima Assemblea che si svolgerà dopo l'elezione. Il componente eletto in questo caso resterà in carica fino alla scadenza degli altri componenti.

Articolo 15. I Segretari delle sedi regionali e le relazioni fra la sede e le sedi regionali, in Italia o all'estero

1. Oltre alla sua Sede, la CIP potrà avere anche sedi regionali, in Italia o all'estero, ciascuna delle quali sarà regolamentata da un apposito regolamento approvato dall'Assemblea della CIP.
2. Ciascuna Sede regionale deve designare un proprio rappresentante, che può essere anche il Segretario della Sede, nel Consiglio Direttivo della CIP.
3. Si rinvia al Regolamento per lo svolgimento delle funzioni dell'Associazione da adottarsi previa approvazione dell'Assemblea degli associati, la specificazione del funzionamento organizzativo delle sedi regionali in Italia o all'estero.

Art 16. Libri dell'associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del Consiglio di Garanzia, nonché i libri dei soci. Inoltre custodirà e pubblicherà con modalità opportune anche i curricula dei Soci.

Art 17. Bilancio consuntivo

1. Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, che lo approverà entro e non oltre il 30 aprile. I bilanci devono restare depositati presso la sede della CIP nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura.

Art 18. Avanzi di gestione

I proventi delle attività dell'Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi tra i Soci, anche in forma indiretta, così come utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano disposte per legge o siano effettuate a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.).

Art 19. Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato da una Assemblea straordinaria, con la presenza di almeno tre quarti dei Soci, e con il voto favorevole dei quattro quinti dei Soci presenti.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

Art 20. Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro del Codice Civile, alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Modifiche approvate dall'assemblea CIP in data 12 febbraio 2022, in modalità da remoto.

Il Presidente
Dr.ssa Finizia Scivittaro

Il Segretario
Dr. Davide Natta